

## **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all'Esame di Stato del primo Ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio;
- b) voto di comportamento non inferiore a 6/10
- c) aver partecipato alle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore a 6, sulla base del percorso scolastico triennale.

Il Collegio dei docenti individua i criteri e le modalità per definire il voto di ammissione.

Il Consiglio di classe, nell'esercizio delle sue competenze,

- prende in considerazione la media dei voti del secondo quadrimestre di classe 3<sup>^</sup> con un peso del 50%;
- prende in considerazione la media dei voti del 1<sup>°</sup> e 2<sup>°</sup> anno con un peso del 1<sup>°</sup>anno del 20% e del 2<sup>°</sup>anno del 30%;

\*Il voto di ammissione scaturisce dalla media PONDERATA del triennio, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.